







Circolare

Decreto Agosto

D.L. 104 del 14 agosto 2020 convertito in L. 126 del 13 ottobre 2020

Gli incentivi per il lavoro

20 Ottobre 2020

Gentile Cliente,

in data 13 ottobre 2020 è stato definitivamente convertito in Legge il D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), restano confermati alcuni incentivi in materia di lavoro.

Due di essi sono stati introdotti al fine di ridurre il costo del lavoro dei dipendenti già in forza presso i datori di lavoro:

Esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

I datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei suddetti trattamenti, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di cassa integrazione già fruite, con esclusione dei contributi Inail.

Tale disposizione non è ancora efficace perché in attesa di approvazione da parte della Commissione Europea.

Decontribuzione Sud

L'articolo 27 del D.L. n. 104/2020 introduce un esonero contributivo parziale a favore dei datori di lavoro privati con sede in aree svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) e prevede un intervento in due distinti momenti.

Il primo incentivo opera nell'immediato e prevede, nei mesi da ottobre a dicembre 2020, l'applicazione di un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali su tutti i rapporti di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, con la finalità di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 e di garantire i livelli occupazionali nelle aree considerate evidentemente più fragili sotto il profilo socio-economico.

L' incentivo ha ricevuto l'autorizzazione della Commissione europea e **per l'efficacia della disposizione si resta in attesa della circolare Inps.**

Il secondo incentivo è previsto per il periodo 2021-2029 e la finalità, in questo caso, è quella di favorire la riduzione dei divari territoriali. Non è dunque direttamente correlato, come invece per l'incentivo del 2020, al contenimento degli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e al voler garantire la tutela dei livelli occupazionali.

Per l'introduzione di questo **incentivo è prevista l'emanazione di un DPCM** su proposta dei ministri per il Sud e la Coesione Territoriale e del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i ministri dell'Economia e delle Finanze e per gli Affari europei, da adottarsi entro il 30 novembre 2020.









Altri incentivi, invece, riguardano le nuove assunzioni effettuate dal datori di lavoro nel 2020, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto:

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato entro il 31/12/2020, è riconosciuto l'esonero contributivo per 6 mesi, con esclusione dei contributi Inail, nel limite di € 8060,00 su base annua.

Restano esclusi i lavoratori che hanno avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso lo stesso datore di lavoro. Viene riconosciuto in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato. Per l'efficacia della disposizione si resta in attesa della circolare Inps.

Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico

Ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato entro il 31/12/2020, è riconosciuto l'esonero contributivo per massimo 3 mesi, con esclusione dei contributi inail.

Tale disposizione non è ancora efficace perché in attesa di approvazione da parte della Commissione Europea.

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.